

086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 86 - Moratoria nel concordato in continuità.

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità (1)

1. Il piano può prevedere una moratoria ~~«non superiore a due anni» fino a due anni~~ dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 13 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

2. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».

Precedente formulazione |green

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità

1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

1. a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
2. b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
3. c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

1. a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo

086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato "misto" – Disciplina - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 734 del 15/01/2020 \(Rv. 656520 - 01\)](#)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato "misto" – Disciplina - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 734 del 15/01/2020 (Rv. 656520 - 01) Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una

[086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis\(Concordato con continuità aziendale\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità 1. Il piano può prevedere una

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 \(Rv. 638668 - 01\)](#)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello